

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DETERMINAZIONE N. 98 DEL 14 dicembre 2023

OGGETTO: Regolamento per la disciplina delle modalità di corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell'articolo 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 *"Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale"* e in particolare l'art. 1, comma 2, dello stesso;

Visto il D.P.C.M. del 15 giugno 2023 con cui la dott.ssa Micaela Gelera è stata nominata Commissario straordinario dell'Istituto, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al Presidente e al Consiglio di amministrazione ai sensi della vigente disciplina;

Visto il D.M. dell'11 febbraio 2022 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020, e, da ultimo, con la Determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023, in particolare, l'articolo 5 afferente ai poteri del Consiglio di Amministrazione;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022;

Il Commissario Straordinario

Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 123 del 20 luglio 2022 con la quale è stato adottato il *“Regolamento per la costituzione del Fondo di cui all'articolo 113, commi 2, 3 e 4, del D.lgs. n. 50/2016 e per la disciplina delle modalità di corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche”*;

Atteso che il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è stato abrogato dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;

Visto, in particolare, l'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023, che ha innovato la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche;

Rilevata, in particolare, l'estensione del campo di applicazione della disciplina in oggetto, afferente al più ampio ambito delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, come individuate dal Codice, e non più esclusivamente alle procedure selettive di gara;

Preso atto che le risorse finanziarie destinate ad incentivare le funzioni tecniche svolte dai dipendenti non possono superare il due per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento;

Rilevato che l'ottanta per cento delle risorse sopra menzionate è destinato all'incentivazione economica dei soggetti che svolgono le attività tecniche, nonché dei loro collaboratori, e che le stesse non confluiscono più nell'apposito Fondo precedentemente istituito dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, attesa la sua soppressione;

Rilevata la modifica dell'importo massimo dell'incentivo liquidabile in favore di ciascun dipendente, elevato alla misura massima del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente, con un incremento del 15 per cento per le Amministrazioni che adottino i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto;

Preso atto che la residua percentuale delle risorse sopra indicate, pari al venti per cento dell'accantonamento, è destinata a finanziare da un lato, l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, e dall'altro la formazione per l'incremento delle competenze digitali, la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche, nonché la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale;

Tenuto conto che le predette risorse devono essere incrementate degli importi relativi a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente nonché degli importi eccedenti il limite massimo annuo previsto per ciascun dipendente;

Ritenuto, altresì, di destinare all'incremento del suddetto venti per cento delle risorse anche la quota di incentivo non corrisposta al personale dirigenziale per lo svolgimento delle attività incentivabili, al fine di valorizzare le professionalità interne, incrementando l'efficienza e l'efficacia nell'espletamento delle funzioni tecniche;

Rilevato che la definizione dei criteri di riparto di tali risorse, nonché quelli di corrispondente riduzione delle stesse connesse alla singola opera o

lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, è demandata alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti;

Considerata, pertanto, la necessità, alla luce delle suddette modifiche normative, di adeguare alle stesse la regolamentazione dell'Istituto in ordine alla disciplina delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle funzioni tecniche, modulati anche in relazione ai diversi livelli di complessità dell'oggetto degli affidamenti;

Considerato che la disciplina di cui all'oggetto risulta applicabile alle procedure la cui determinazione di indizione, di aggiudicazione o di adesione a Convenzioni o Accordi Quadro, sia stata adottata a partire dal 1° luglio 2023, data in cui ha acquisito efficacia il citato art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023;

Considerato, pertanto, che gli incentivi afferenti alle procedure di gara indette antecedentemente a tale data, per i quali la liquidazione non sia ancora conclusa, continuano a essere disciplinati dal Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 123/2022;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DETERMINA

di adottare il "*Regolamento per la disciplina delle modalità di corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell'articolo 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36*", allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante.

La presente deliberazione viene trasmessa ai Ministeri vigilanti, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del D.P.R. n. 639/1970.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Micaela Gelera

***“Regolamento per la disciplina delle modalità di
corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche, ai sensi
dell'articolo 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”***

INDICE

Articolo 1 (Oggetto e finalità).....	3
Articolo 2 (Ambito di applicazione)	3
Articolo 3 (Destinazione degli Incentivi).....	3
Articolo 4 (Soggetti destinatari degli Incentivi).....	4
Articolo 5 (Termini per le prestazioni).....	5
Articolo 6 (Modalità e criteri di ripartizione delle risorse finanziarie)	6
Articolo 7 (Verifica delle attività).....	6
Articolo 8 (Quantificazione e liquidazione degli Incentivi)	7
Articolo 9 (Riduzione degli Incentivi e perdita del diritto)	8
Articolo 10 (Modifiche contrattuali in corso di esecuzione)	8
Articolo 11 (Ambito di applicazione delle discipline previgenti).....	9
Tabella 1 Articolo 3, comma 1, del Regolamento	10
Tabella 2 Articolo 6, comma 2, del Regolamento	11
Tabella 3a Articolo 6, comma 2, del Regolamento	12
Tabella 3b Articolo 6, comma 2, del Regolamento	13
Tabella 4 Articolo 9, comma 1, del Regolamento	14

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento (di seguito, anche il «**Regolamento**») è adottato ai sensi dell'art. 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei Contratti Pubblici (di seguito, anche il «**Codice**») e disciplina le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle funzioni tecniche di cui al suddetto articolo (di seguito, anche «**Funzioni Tecniche**» o «**Funzioni**»), al fine di valorizzare le professionalità interne, incrementando l'efficienza e l'efficacia nell'espletamento delle Funzioni Tecniche.
2. Le risorse finanziarie di cui al precedente comma sono a carico degli stanziamenti delle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture nello stato di previsione della spesa (di seguito, anche «**Incentivi**») dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito, anche «**Istituto**» o «**Amministrazione**»).
3. La corresponsione degli Incentivi a norma del presente Regolamento è subordinata al previo inserimento delle relative procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture nell'ambito della programmazione triennale dei lavori e della programmazione triennale di servizi e forniture.

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle procedure di affidamento di:
 - a) lavori;
 - b) forniture e servizi, compresi quelli di ingegneria e architettura, nel caso in cui si sia provveduto alla nomina di un direttore dell'esecuzione non coincidente con il responsabile unico del progetto;la cui determinazione di indizione, per le procedure di affidamento in relazione alle quali sia prevista, di aggiudicazione o di adesione a Convenzioni o Accordi Quadro, sia stata adottata a partire dal 1° luglio 2023, data di acquisizione di efficacia del Codice.
2. Fatte salve le successive modifiche ed integrazioni legislative, sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:
 - i contratti esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione del Codice, i contratti attivi e i contratti a titolo gratuito;
 - gli affidamenti relativi a servizi o forniture nei quali non venga formalmente nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 45 e 114 del Codice ovvero qualora tale incarico sia ricoperto dal responsabile unico del progetto;
 - i lavori in amministrazione diretta.

Articolo 3 (Destinazione degli Incentivi)

1. La misura complessiva dell'Incentivo è costituita da una somma non superiore al 2 per cento, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, al netto dell'IVA e comprensivo dei costi della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso. La misura è definita in base alle percentuali effettive indicate, distintamente per opere/lavori/PPP/concessioni e forniture/servizi, nella Tabella 1 allegata al presente Regolamento che ne costituisce parte integrante. Nel caso di affidamenti di servizi e forniture di particolare complessità, come definite a norma del Codice, il Direttore responsabile della stazione appaltante, dietro specifica motivazione, potrà adeguare le relative percentuali di accantonamento a titolo di Incentivi a quelle previste per gli affidamenti di opere/lavori/PPP/concessioni.
2. Le risorse finanziarie stanziare dall'Istituto a titolo di Incentivi sono quantificate e specificate, con determinazione, mediante impegno di spesa sulla voce contabile prevista per il singolo affidamento. Tali risorse non subiscono variazioni né rettifiche a seguito dei ribassi presentati dagli operatori economici, nel corso della procedura di affidamento, rispetto agli importi a base di gara.
3. Nel caso di affidamento suddiviso in lotti, le risorse destinate alla corresponsione degli Incentivi sono quantificate sulla base dell'importo complessivo posto a base della procedura di affidamento.
4. In caso di contratti di tipo misto, si applicano le previsioni inerenti all'oggetto principale.

5. Le risorse finanziarie stanziare dall'Istituto a titolo di Incentivi sono destinate ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'allegato I.10 del Codice, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi del successivo art. 4, per una quota pari all'80 per cento. Gli importi si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresa la quota degli oneri previdenziali e assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP, a carico dell'Istituto.
6. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie – ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'Incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, di cui all'articolo 6, comma 8, oppure non corrisposto in quanto eccedente il limite massimo accordabile a ciascun dipendente – è destinato all'acquisto, da parte dell'Istituto, di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per incentivare:
 - a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Una parte delle risorse di cui al presente comma è in ogni caso utilizzata:

- a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- b) per la specializzazione del personale che svolge Funzioni Tecniche;
- c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Articolo 4 (Soggetti destinatari degli Incentivi)

1. Partecipa alla ripartizione della quota dell'80 per cento delle risorse finanziarie di cui al precedente art. 3, comma 5, il personale al quale sono state formalmente affidate le Funzioni Tecniche per le seguenti attività:
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - responsabile unico del progetto;
 - collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico.

Sono fatte salve le modifiche o integrazioni legislative relative alle funzioni tecniche di cui al

precedente comma adottate successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Il personale con qualifica dirigenziale non può essere destinatario di Incentivi.
3. Per ciascun affidamento di lavori, servizi o forniture, con determinazione sono individuate:
 - a) tutte le figure tecniche e amministrative ritenute necessarie per l'espletamento delle attività di cui al precedente comma 1;
 - b) le quote di Incentivo da attribuire a ciascun incaricato, ai sensi del successivo art. 6, comma 2.
4. La determinazione è adottata dal Direttore responsabile della stazione appaltante, su proposta:
 - a) del competente Coordinatore generale o regionale tecnico-edilizio per i dipendenti compresi nell'organico del Coordinamento tecnico edilizio, in caso di affidamenti di lavori o di affidamenti ove risulti prevalente la componente edilizia e/o impiantistica;
 - b) del responsabile della struttura committente (qualora diversa dalla stazione appaltante), per i dipendenti compresi nel suo organico, negli altri casi di servizi o forniture.

I soggetti proponenti avranno cura di verificare la sussistenza dei requisiti di cui al successivo comma 8 in capo ai soggetti da incaricare. Il Direttore responsabile, qualora tra le figure necessarie proposte sia presente il Coordinatore generale o il Coordinatore regionale, valuta eventuali profili di incompatibilità.

5. Gli Incentivi sono erogabili esclusivamente se la determinazione sia stata adottata prima dell'inizio di ciascuna attività incentivabile. Non sono ammesse determinazioni a ratifica adottate dopo l'inizio delle suddette attività, ad eccezione delle attività di programmazione, che devono risultare già espletate al momento dell'adozione della determinazione, e che potranno essere incluse nella medesima. Solo negli affidamenti di particolare complessità, come definiti a norma del Codice, il Direttore responsabile della stazione appaltante può, dietro adeguata motivazione, individuare successivamente, e comunque prima dell'inizio delle attività incentivabili, i soggetti incaricati all'espletamento delle Funzioni Tecniche relative all'esecuzione del contratto.
6. La determinazione riporta espressamente le Funzioni attribuite ai singoli incaricati, i relativi compiti e responsabilità, tenuto conto della qualifica rivestita, nonché i termini previsti per la prestazione come specificato nel successivo art. 5. Tale provvedimento viene pubblicato sul portale istituzionale.
7. L'eventuale modifica degli Incarichi deve essere disposta dal Direttore responsabile della stazione appaltante con provvedimento motivato, specificando le fasi già espletate dai soggetti cui sono imputate e le attività ancora da realizzare. Gli Incentivi relativi alle attività avviate o trasferite a seguito della modifica degli Incarichi sono erogabili esclusivamente se il provvedimento di modifica è adottato prima dell'avvio o del trasferimento di ciascuna di tali attività incentivabili, non essendo invece ammessi provvedimenti a ratifica, adottati dopo l'inizio o il termine delle predette attività.
8. Nell'individuazione dei soggetti di cui al comma 1, dovrà essere assicurato il principio di rotazione e un'equa ripartizione degli incarichi, anche tenendo conto delle competenze, dell'esperienza eventualmente acquisita e dei risultati conseguiti in analoghi incarichi professionali.
9. Il Direttore responsabile della stazione appaltante comunica annualmente gli incarichi attribuiti alla Direzione Centrale Risorse Umane, alla Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti ed al Coordinamento Generale Tecnico Edilizio, al fine di assicurare il monitoraggio circa il rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione degli incarichi. Sulla base delle informazioni trasmesse, l'Istituto fornisce idonea informativa alle organizzazioni sindacali e al RPCT.
10. Ai fini del perseguimento delle medesime finalità di trasparenza e di rotazione degli incarichi, in sede di prima applicazione, e con riferimento alle discipline previgenti di cui al successivo art. 11, l'Istituto fornisce adeguata informativa alle OO.SS. in merito agli incarichi attribuiti e agli importi corrisposti, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Articolo 5 (Termini per le prestazioni)

1. Nella determinazione di cui al precedente art. 4, comma 3, sono indicati i termini, su proposta del responsabile unico del progetto, entro i quali devono essere eseguite le prestazioni da parte dei dipendenti incaricati.
2. I termini per la direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile assegnato

all'aggiudicatario dal contratto per la relativa esecuzione, nonché per la redazione degli atti di contabilità finale.

3. I termini per il collaudo o la verifica di conformità sono quelli previsti dall'articolo 116 del Codice.
4. Per le restanti Funzioni Tecniche i tempi devono essere individuati in accordo con il responsabile unico del progetto, sulla base della programmazione delle attività.
5. Le prestazioni del responsabile unico del progetto terminano con il pagamento del saldo finale all'aggiudicatario, ferma restando l'eventuale attività di supporto alla commissione di collaudo o per la verifica di conformità o di redazione del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 6 (Modalità e criteri di ripartizione delle risorse finanziarie)

1. Le risorse finanziarie destinate all'erogazione degli Incentivi sono erogate ai soggetti individuati nella determinazione che hanno effettivamente svolto o collaborato all'espletamento delle Funzioni Tecniche, a seguito dell'esito positivo della verifica delle attività di cui al successivo art. 7.
2. Le quote da attribuire a ciascun incaricato sono individuate sulla base delle percentuali riportate nelle tabelle 2, 3a e 3b, che costituiscono parte integrante del presente Regolamento. Nel caso di affidamenti di particolare complessità, come definiti a norma del Codice, il Direttore responsabile della stazione appaltante, dietro specifica motivazione, potrà adeguare le percentuali da attribuire a titolo di Incentivi per la fase esecutiva secondo pesi diversi tra quelli previsti dalle tabelle citate.
3. In caso di procedure suddivise in lotti, l'incaricato che svolge Funzioni Tecniche solo per una parte dei lotti in questione avrà diritto a percepire una quota di Incentivo proporzionalmente rapportata all'importo a base di gara del/i lotto/i per il/i quale/i espleta le Funzioni.
4. Con riferimento alle attività espletate nell'ambito degli Accordi Quadro stipulati dall'Istituto, da Consip o da altri soggetti aggregatori, l'incaricato che svolge Funzioni Tecniche solo per una parte dei contratti attuativi avrà diritto a percepire una quota di Incentivo proporzionalmente rapportata al valore del/i contratto/i attuativo/i per il/i quale/i espleta le Funzioni.
5. Nel caso in cui una medesima Funzione sia espletata congiuntamente da più dipendenti, l'Incentivo sarà suddiviso tra i suddetti dipendenti in parti uguali, ovvero in misura proporzionale in relazione alla quota di attività da ciascuno effettivamente svolta, tenendo conto del grado di professionalità e di responsabilità connesso.
6. Nei casi in cui, ove consentito dalla normativa, un medesimo dipendente cumuli più Funzioni, l'Incentivo sarà determinato sulla base della sommatoria degli importi previsti per ciascuna delle Funzioni cumulate, ferme le limitazioni di cui al successivo art. 8, comma 3.
7. Nel caso in cui, a seguito di sostituzione di un incaricato, una Funzione Tecnica risulti svolta da altro soggetto, ciascuno avrà diritto a percepire una quota di Incentivo corrispondente alle sole attività effettivamente svolte e rapportata al periodo di espletamento della Funzione, fermo, in ogni caso, quanto disposto dal successivo art. 9.
8. Le quote parti dell'Incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti perché affidate a personale esterno all'organico dell'Istituto oppure perché prive dell'attestazione del dirigente, incrementano le risorse finanziarie di cui al precedente art. 3, comma 6.
9. Gli Incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno a ciascun incaricato, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non possono superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice. Il limite di cui al precedente periodo è aumentato del 15 per cento, ove l'Amministrazione si doti di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa degli appalti, ai sensi del medesimo art. 45, comma 4, del Codice. Le quote parti di Incentivo eccedente il limite di cui al presente comma incrementano le risorse finanziarie di cui al precedente art. 3, comma 6.
10. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 8 e 9, le quote di Incentivo destinate astrattamente a remunerare le Funzioni Tecniche espletate dal personale con qualifica dirigenziale incrementano le risorse finanziarie di cui al precedente art. 3, comma 6.

Articolo 7 (Verifica delle attività)

1. Per ciascun affidamento di lavori, servizi o forniture la verifica delle attività svolte e dello specifico

apporto individuale dei singoli soggetti viene effettuata, di regola, entro 60 giorni:

- dalla stipula del contratto di affidamento per le Funzioni Tecniche riconducibili alle attività di: programmazione della spesa per investimenti, redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto esecutivo, verifica del progetto ai fini della sua validazione, predisposizione dei documenti di gara, responsabile unico del progetto e relative attività di collaborazione, queste ultime limitatamente agli aspetti prodromici all'affidamento;
 - dal rilascio del certificato di collaudo o di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione per le Funzioni Tecniche riconducibili alle attività di: direzione dei lavori, ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere), coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ovvero di direzione dell'esecuzione del contratto (e relative attività di collaborazione), collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico, verifica di conformità/regolare esecuzione, responsabile unico del progetto e relative attività di collaborazione, queste ultime limitatamente agli aspetti riguardanti l'esecuzione contrattuale.
2. È compito del Direttore responsabile della stazione appaltante, del Direttore della struttura committente e del Coordinatore Generale Tecnico Edilizio ovvero del Coordinatore Tecnico Regionale, verificare, per il personale incaricato di rispettiva competenza, sulla base degli atti predisposti dal responsabile unico del progetto, l'effettivo compimento delle attività assegnate a ciascuno, anche tenendo conto delle modalità e dei criteri di cui al precedente art. 6.
 3. Per ogni incaricato, i soggetti di cui al comma precedente effettuano la verifica delle attività svolte per ciascuna fase di cui al comma 1, al fine di accertare:
 - a. il raggiungimento degli obiettivi previsti per la singola attività;
 - b. il corretto svolgimento delle attività da parte degli incaricati;
 - c. il corretto svolgimento dell'incarico assegnato nel rispetto dei tempi previsti;
 - d. l'eventuale sussistenza di motivi di applicazione di riduzioni o penali di cui al successivo art. 9;
 - e. l'entità del compenso maturato, con l'eventuale proposta di riduzioni ovvero di applicazione di penali.
 4. Il beneficiario dell'Incentivo non può coincidere con il soggetto che effettua la verifica.

Articolo 8 (Quantificazione e liquidazione degli Incentivi)

1. Il Direttore responsabile della stazione appaltante, sentito il responsabile unico del progetto, di regola, entro 30 giorni dall'ultima delle verifiche di cui al precedente art. 7, comma 1, e sulla base delle relative attestazioni, adotta il provvedimento di autorizzazione alla corresponsione degli Incentivi, assumendosi la responsabilità della completezza e regolarità della documentazione e dell'esatta quantificazione degli Incentivi, e lo trasmette alla Direzione Centrale Risorse Umane entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.
2. La Direzione Centrale Risorse Umane, sulla base dei provvedimenti di autorizzazione di cui al comma 1, procede alla corresponsione degli Incentivi:
 - in acconto, nella misura del 70% dell'importo spettante, nel mese di febbraio dell'anno successivo a quello di adozione del relativo provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 (dopo il rilascio del certificato di collaudo o di conformità ovvero di regolare esecuzione);
 - a saldo, dopo la liquidazione definitiva del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante, in relazione all'anno di competenza, a ciascun soggetto incaricato.
3. Gli Incentivi complessivamente maturati dal singolo incaricato, per ciascun anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non possono superare l'importo di cui al precedente art. 6, comma 9, tenuto conto della liquidazione definitiva del corrispondente trattamento accessorio.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi 2 e 3, nonché con riferimento all'articolo 45, comma 3 del Codice, gli Incentivi si considerano emolumenti di competenza dell'anno di aggiudicazione dell'affidamento.
5. Gli Incentivi complessivamente erogati per ciascun anno di competenza non possono eccedere i

corrispondenti accantonamenti e stanziamenti in bilancio.

6. Qualora il totale degli Incentivi teoricamente spettanti a tutti gli aventi diritto ecceda i corrispondenti accantonamenti e stanziamenti in bilancio, i medesimi Incentivi saranno ridotti proporzionalmente, al fine di ricondurne il totale alla disponibilità dell'anno di riferimento.

Articolo 9 (Riduzione degli Incentivi e perdita del diritto)

1. L'importo da corrispondere a titolo di Incentivo è attribuito in forma ridotta o non attribuito per fatti o circostanze negative nella valutazione dell'attività degli incaricati accertati dal responsabile di cui al precedente art. 7, comma 2, come da Tabella 4 allegata al presente Regolamento.
2. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ingiustificati ritardi o immotivati aumenti dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, al personale incaricato di tale fase verrà corrisposto l'Incentivo ridotto in proporzione al ritardo rispetto al termine inizialmente previsto di cui all'art. 5 o all'aumento di costo rispetto al Quadro Tecnico Economico, fino al massimo del 50%.
3. Qualora durante le procedure per l'affidamento di servizi o forniture si verifichino ingiustificati ritardi dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase verrà corrisposto l'Incentivo ridotto in proporzione al ritardo rispetto al termine inizialmente previsto di cui all'art. 5, fino al massimo del 50%.
4. Qualora in sede di esecuzione si verifichino ingiustificati incrementi dei tempi, non derivanti dalle cause previste dall'art. 120 del Codice e dalle sospensioni o proroghe comunque legittimamente disposte, l'Incentivo è ridotto in proporzione al ritardo rispetto al termine inizialmente previsto, fino al massimo del 50%.
5. Qualora in fase di esecuzione non vengano rispettati, in maniera ingiustificata, i costi previsti nel quadro economico, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a modifiche contrattuali disciplinate dall'art. 120 del Codice, ovvero sia riconducibile a responsabilità collegate all'esercizio di una o più delle attività incentivate, l'Incentivo corrispondente è ridotto in proporzione all'incremento dei costi inizialmente previsti, fino al massimo del 60%.
6. Non hanno diritto a percepire l'Incentivo gli incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla normativa o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze o ritardi immotivati, gravi errori od omissioni, per l'espletamento delle attività, suscettibili di creare pregiudizio per l'Istituto.
7. In ogni caso, l'Incentivo non è corrisposto al personale incaricato laddove la procedura di affidamento sia andata deserta o sia stato impugnato il bando con esito sfavorevole per l'Istituto, ovvero qualora la procedura per l'affidamento di lavori, servizi o forniture venga successivamente annullata dall'Amministrazione.
8. I fatti o le circostanze negative che comportino la riduzione dell'Incentivo ovvero la perdita dello stesso dovranno essere preventivamente contestati per iscritto all'incaricato nel periodo di svolgimento dell'incarico, instaurando il contraddittorio con il responsabile della stazione appaltante.
9. L'applicazione della riduzione dell'Incentivo ovvero la perdita dello stesso non fanno venir meno la responsabilità amministrativa e disciplinare dei dipendenti dai cui comportamenti colposi dovesse derivare un danno all'Istituto, oggetto di separata valutazione a cura degli uffici competenti.
10. Nei casi di cui ai commi precedenti, il dipendente responsabile è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente già percepite a titolo di Incentivo. L'Istituto procederà a recuperare i relativi importi dal trattamento retributivo e di fine servizio a questi spettante, fino ad integrale recupero dell'indebito. Ove ciò non fosse possibile, l'Istituto intimerà al dipendente di provvedere alla restituzione, ferma restando, in ogni caso, la possibilità di agire in via giudiziale.
11. Gli importi non corrisposti per riduzione o perdita dell'Incentivo, incrementano le risorse finanziarie di cui al precedente art. 3, comma 6.

Articolo 10 (Modifiche contrattuali in corso di esecuzione)

1. Le modifiche ed eventuali estensioni di contratti in corso di esecuzione incrementano le risorse

finanziarie di cui ai precedenti commi 5 e 6 dell'art. 3, nel caso in cui siano conformi alla normativa vigente e determinino uno stanziamento di maggiori risorse rispetto a quelle a base dell'affidamento.

2. L'incremento sarà quantificato nel provvedimento dell'Istituto che dispone la modifica contrattuale, prevedendo l'incentivazione per le sole fasi coinvolte dalle modifiche contrattuali.
3. Non concorrono ad alimentare le risorse accantonate dall'Istituto per la remunerazione degli Incentivi quelle modifiche contrattuali che si sono rese necessarie a causa di errori od omissioni in fase progettuale e/o di programmazione.

Articolo 11 (Ambito di applicazione delle discipline previgenti)

1. Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture per i quali la determina di indizione, per le procedure di affidamento in relazione alle quali sia prevista, di aggiudicazione o di adesione a Convenzioni o Accordi Quadro sia stata adottata fino al 30 giugno 2023, trovano applicazione le disposizioni del precedente Regolamento in materia di incentivi per le funzioni tecniche, adottato dall'Istituto con Deliberazione n. 123 del 20 luglio 2022.
2. In ogni caso, il compenso incentivante è attribuito a condizione che, con riferimento alla relativa procedura, siano state accantonate le risorse necessarie e che si sia provveduto, con atto formale, alla nomina degli incaricati delle Funzioni Tecniche

Tabella 1 Articolo 3, comma 1, del Regolamento

Tabella 1 Articolo 3, comma 1, del Regolamento	
MODULAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER AFFIDAMENTI DI OPERE/LAVORI (INCLUSI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA) E PPP/CONCESSIONI DI LAVORI E SERVIZI	
CLASSI DI IMPORTO POSTO A BASE DELL’AFFIDAMENTO (€)	% DA ACCANTONARE (per scaglioni)
Per importi \leq 1.000.000	2,00
Per importi $>$ 1.000.000 e \leq 5.530.000	1,90
Per importi $>$ 5.530.000 e \leq 20.000.000	1,80
Per importi $>$ 20.000.000 e \leq 50.000.000	0,40
Per importi $>$ 50.000.000	Nessun ulteriore incremento
MODULAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER AFFIDAMENTI DI FORNITURE E SERVIZI (INCLUSI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI)¹	
CLASSI DI IMPORTO POSTO A BASE DELL’AFFIDAMENTO (€)	% DA ACCANTONARE (per scaglioni)
Per importi \leq 500.000	1,50
Per importi \geq 500.000 e \leq 5.000.000	1,00
Per importi \geq 5.000.000 e \leq 20.000.000	0,50
Per importi \geq 20.000.000 e \leq 50.000.000	0,40
Per importi $>$ 50.000.000	Nessun ulteriore incremento

¹ Nel caso di affidamenti di servizi e forniture di particolare complessità, come definiti a norma del Codice, il Direttore responsabile della stazione appaltante, dietro specifica motivazione, potrà adeguare le relative percentuali di accantonamento a titolo di Incentivi a quelle previste per gli affidamenti di lavori.

Tabella 2 Articolo 6, comma 2, del Regolamento

Tabella 2 Articolo 6, comma 2, del Regolamento		
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER AFFIDAMENTI DI OPERE/LAVORI (INCLUSI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA) E PPP/CONCESSIONI DI LAVORI E DI SERVIZI		
Fase 1: Progettazione		
Funzione tecnica	Aliquota %	Soggetti
Programmazione della spesa per investimenti	1-2	Soggetto/i referente/i nell'ambito della struttura amministrativa per la redazione dei programmi
Responsabile unico del progetto	5-6	RUP
Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto	2-4	Responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	2-5	Progettista/i o RUP ²
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	2-5	
Redazione del progetto esecutivo	10-15	
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	5-10	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	3-5	RUP o Uffici tecnici stazione appaltante
Predisposizione dei documenti di gara	3-5	Soggetto/i referente/i nell'ambito della struttura amministrativa per la predisposizione dei documenti di gara
Percentuale massima Fase 1	40	
Fase 2: Esecuzione del contratto		
Funzione tecnica	Aliquota %	Soggetti
Direzione dei lavori	10-30	Direttore dei lavori e RUP ³
Ufficio di direzione dei lavori	5-25	Direttore/i operativo/i e Ispettore/i di cantiere
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	5-10	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione - Direttore dei lavori e almeno un Direttore operativo ⁴
Collaudo tecnico amministrativo/Regolare esecuzione	10-15	Collaudatore o Componente/i della commissione di collaudo (eventuale) o Direttore dei lavori ⁵
Collaudo statico (eventuale)		Collaudatore/i o Soggetto incaricato del collaudo tecnico amministrativo (eventuale) o Componente della commissione di collaudo (eventuale)
Percentuale massima Fase 2	60	

² Le funzioni di RUP e progettista non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del Codice (cfr. Art. 4, comma 3, dell'Allegato I.2 del Codice).

³ Le funzioni di RUP e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del Codice (cfr. Art. 4, comma 3, dell'Allegato I.2 del Codice). Nel caso in cui non coincidano l'aliquota viene equamente ripartita

⁴ Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (cfr. Art. 114, comma 4, del Codice).

⁵ Ai sensi dell'articolo 116, comma 7, del Codice, il certificato di regolare esecuzione può sostituire il certificato di collaudo tecnico-amministrativo nelle ipotesi di cui all'art. 28 dell'Allegato II.14 del Codice.

Tabella 3a Articolo 6, comma 2, del Regolamento

Tabella 3a Articolo 6, comma 2, del Regolamento		
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER AFFIDAMENTI DI SERVIZI OVE RISULTINO PREVALENTI PRESTAZIONI AFFERENTI ALL'EDILIZIA e/o L'IMPIANTISTICA, SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI		
Fase 1: Progettazione		
Funzione tecnica	Aliquota %	Soggetti
Programmazione della spesa per investimenti	2-4	Soggetto/i referente/i nell'ambito della struttura amministrativa per la redazione dei programmi
Responsabile unico del progetto	12-20	RUP
Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto	4-16	Responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento
Predisposizione dei documenti di gara	5-17	Soggetto/i referente/i nell'ambito della struttura amministrativa per la predisposizione dei documenti di gara
Percentuale massima Fase 1	40	
Fase 2: Esecuzione del contratto		
Funzione tecnica	Aliquota %	Soggetti
Direzione dell'esecuzione	10-20	DEC e RUP
Collaboratori del direttore dell'esecuzione	0-40	Direttore/i operativo/i
Verifica di conformità/Regolare esecuzione	5-25	RUP o DEC o Verificatori ⁶
Percentuale massima Fase 2	60	

⁶ Ai sensi dell'art. 116, comma 5, del Codice, per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, la stazione appaltante può prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto.

Tabella 3b Articolo 6, comma 2, del Regolamento

Tabella 3b Articolo 6, comma 2, del Regolamento		
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER AFFIDAMENTI DI FORNITURE E SERVIZI		
Fase 1: Progettazione		
Funzione tecnica	Aliquota %	Soggetti
Programmazione della spesa per investimenti	2-4	Soggetto/i referente/i nell'ambito della struttura amministrativa e/o della struttura committente per la redazione dei programmi
Responsabile unico del progetto	12-20	RUP
Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto	4-16	Responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento
Predisposizione dei documenti di gara	5-17	Soggetto/i referente/i nell'ambito della struttura amministrativa e/o della struttura committente per la predisposizione dei documenti di gara
Percentuale massima Fase 1	40	
Fase 2: Esecuzione del contratto		
Funzione tecnica	Aliquota %	Soggetti
Direzione dell'esecuzione	15-30	DEC e RUP
Collaboratori del direttore dell'esecuzione	10-40	Direttore/i operativo/i ⁷
Verifica di conformità/Regolare esecuzione	10-25	RUP o DEC o Verificatori ⁸
Percentuale massima Fase 2	60	

⁷ Nel quadro degli affidamenti di forniture e servizi aventi contenuto tecnologico, l'incarico può essere conferito anche a coloro che, a vario titolo, risultano deputati alla gestione, verifica e collaudo dei singoli progetti informatici.

⁸ Ai sensi dell'art. 116, comma 5, del Codice, per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, la stazione appaltante può prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto.

Tabella 4 Articolo 9, comma 1, del Regolamento

Tabella 4 Articolo 9, comma 1, del Regolamento		
Ipotesi di riduzione	Misura dell'aumento	Riduzione Incentivo
Aumento dei tempi/costi delle procedure di affidamento (cfr. Art. 9, commi 2 e 3, del Regolamento)	Entro il 20% del tempo/importo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo/importo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo/importo contrattuale	50%
Aumento dei tempi in fase di esecuzione (cfr. Art. 9, comma 4, del Regolamento)	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Aumento dei costi di realizzazione (cfr. Art. 9, comma 5, del Regolamento)	Entro il 20% dell'importo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	30%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%